



Si considera opportuno trattare i primi due quesiti unitariamente.

La risposta in entrambi i casi è affermativa: si ritiene che sia la Regione a doversi costituire in persona del suo legale rappresentate, cioè il Presidente, autorizzato con delibera di Giunta.

Si rammenta in proposito che, anche nella vigenza della disciplina precedente, la CRA, essendo un organo della Regione, non era dotata di una propria personalità giuridica. La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, aveva individuato nella CRA un organo dotato rispetto alla Regione di una certa soggettività e di una particolare autonomia, anche processuale. Le ragioni di tale autonomia andavano probabilmente ricercate nella particolarità degli interessi di cui erano portatrici le Commissioni per l'artigianato; non v'è dubbio comunque che si trattasse di un riconoscimento "insolito", e ciò anche alla luce del fatto che, ad esempio, ai Comitati Regionali di Controllo, pure dotati di una speciale autonomia strutturale, la giurisprudenza non ha mai attribuito autonomia processuale.

L'attribuzione della competenza ad accertare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di impresa artigiana ad un Servizio regionale, vale a dire ad una "divisione" interna dell'ente, alla quale non è riconoscibile nessuna autonomia rispetto all'ente stesso, non consente di individuare altra possibilità se non quella per cui sia la Regione a doversi costituire in giudizio, nella persona dell'unico organo cui ne è attribuita la rappresentanza, cioè del Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta regionale, così come previsto dallo Statuto dell'Emilia-Romagna (art.46, comma 2 lettera i)). Le Regioni sono entità giuridiche unitarie la cui rappresentanza è attribuita ad un solo organo, quale che siano le ripartizioni di competenze interne per l'emanazione di singoli atti.

La circostanza che vi siano "pendenze" del regime previgente, che vengano cioè impugnate delibere adottate dalla CRA decaduta non cambia la soluzione finale, non essendo possibile evidentemente né far "rivivere" un organo cessato, tanto meno, in base a quanto appena esposto, riconoscere ad un Responsabile di Servizio la rappresentanza processuale dell'ente.

- 3) Con il terzo quesito si chiede se sulle determinate del Responsabile del Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi, che ora decide in materia, si debba seguire la medesima procedura.

Anche in questo caso si ritiene di dare risposta affermativa.

L'atto del Servizio che decide sulla cancellazione o meno dall'albo ex art.3, comma 8 della L.R.1/2010, si differenzia dal provvedimento di analogo contenuto, in precedenza adottato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, essenzialmente per l'organo competente (che appunto è un Servizio regionale e non la Commissione), ma non si possono ritenere modificati né i presupposti, né gli effetti di tale provvedimento. Attualmente gli atti sono impugnabili avanti il Tribunale civile, che decide in camera di consiglio, ex art.7, comma 6 L. 443/1985.

La giurisprudenza ormai consolidata spiega la competenza del giudice ordinario in base al fatto che i provvedimenti in esame sono costitutivi di uno "status" suscettibili di tutela diretta (vedi tre le tante. Cass. Civ. 3343 del 6/3/2003), ed attengono a diritti soggettivi.

Non essendo mutata la posizione soggettiva sostanziale tutelata, la modifica del soggetto competente ad emanare il provvedimento relativo all'iscrizione cancellazione o modificazione dell'impresa all'Albo artigiani (conseguente alla sostanziale soppressione della CRA come organo decisionale) non può di per sé sola comportare un mutamento di giurisdizione dal G.O. al G.A.; tanto deriva dal criterio di riparto di giurisdizione adottato dal nostro ordinamento fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

In ogni caso la norma statale ex art. 7 della legge quadro in materia (L.443/85) tutela la condizione di artigiano con riferimento a tutto il territorio nazionale: essa costituisce norma sulla giurisdizione ed in quanto tale non potrebbe essere soppressa da norme regionali, non avendo le Regioni competenza in materia.

Questa convinzione potrebbe essere smentita nell'ipotesi in cui venisse proposto ricorso al TAR ed il giudice amministrativo ritenesse che il procedimento di cui all'art.7 L.443/85 si riferisca esclusivamente all'impugnazione dei provvedimenti della CRA e che pertanto, una volta soppresso quest'organo, i provvedimenti adottati dagli organi regionali competenti ricadano nella giurisdizione amministrativa.

Tuttavia una simile conclusione presupporrebbe una diversa qualificazione della posizione sostanziale da diritto soggettivo a interesse legittimo, cosa che si considera piuttosto improbabile, se non peregrina.

Si consideri, inoltre, che questo porterebbe all'inaccettabile conclusione per cui, a fronte di identiche posizioni soggettive, sul territorio nazionale i cittadini avrebbero strumenti di tutela giurisdizionale differenziati. Conclusione in aperto contrasto con la Costituzione in particolare degli artt.3, art. 117, comma 2, lettere l) ed m).

Si ritiene, dunque, che perduri l'applicabilità della norma statale sull'impugnazione dettata dall'art. 7 della L.443/85, con giurisdizione del G.O. e competenza del Tribunale civile che decide in sede contenziosa con rito camerale.

Distinti saluti

Avv. Stefano Cavatorti

F. Senofonte